allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO INTERNO.0014289.22-12-2023.I

Regolamento di contabilità

Approvato con delibera del Comitato direttivo n. 3 del 30 novembre 2000

Aggiornato fino alla delibera del Comitato di Gestione n. 51/2023

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Denominazioni e oggetto)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:

a) Ministro, il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
b) Ministero, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) Agenzia, l'Agenzia delle Entrate;
d) Direttore, il Direttore dell'Agenzia;
e) D. Lgs. 300/1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
f) D.P.R. 439/1998, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;
g) D. Lgs. 91/2011, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91;
h) D.P.C.M. 12 dicembre 2012, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012;
i) D.M. 27 marzo 2013, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lett. m) e dell'articolo 70 del D. Lgs. 300/1999 detta disposizioni relative alla contabilità dell'Agenzia.

CAPO II

CONTABILITA', BUDGET ECONOMICO, BILANCIO E TESORERIA

Art. 2
(Definizione del sistema contabile)

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.

2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 3
(Durata dell'esercizio)

1. L'esercizio dell'Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 4

(Budget economico)

1. Il Comitato di gestione, in coerenza e nel rispetto dell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e della convenzione previsti dall'articolo 59, commi 1 e 2, del D. Lgs. 300/1999, delibera, entro il termine di cui all'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 91/2011, il budget economico annuale, che determina gli obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni di spesa per le strutture di vertice centrali e periferiche, ed è redatto in termini di competenza economica. Il budget economico annuale, ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria è riclassificato secondo lo schema previsto all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013. Qualora entro il predetto termine non sia stato adottato il citato Atto di indirizzo ovvero non sia stata ancora stipulata la suddetta convenzione, il budget economico è deliberato in coerenza con le norme di legge e gli atti di programmazione vigenti, e tiene conto delle proposte per la definizione dell'Atto di indirizzo se già inviate al Ministro dell'economia e delle finanze dalle competenti strutture ministeriali.

2. Il budget economico annuale è corredato dagli allegati di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. 27 marzo 2013, tra cui il budget economico pluriennale. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dagli organi di vertice, è formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale. Esso è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del budget economico annuale.

3. Lo schema di budget di cui al comma 1, corredato dalla relazione illustrativa, è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della relativa deliberazione.

4. Il budget economico annuale, completo degli allegati, è trasmesso al Ministero entro 10 giorni dalla sua deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 27 marzo 2013 e ai fini della approvazione prevista dall'art. 60, comma 2 del D. Lgs. 300/1999. Qualora il budget sia deliberato ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo, lo stesso viene trasmesso allegando anche la proposta di Piano dell'Agenzia per il triennio di competenza di cui alla convenzione prevista dall'articolo 59, comma 2, del D. Lgs. 300/1999.

5. Le previsioni di spesa contenute nel budget economico annuale, approvato ai sensi del comma 4 del presente articolo, hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.

6. Ai fini del rispetto dei principi della flessibilità e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale. Nel caso in cui il budget economico sia stato deliberato ai sensi del comma 1, terzo periodo del presente articolo, la revisione è obbligatoria se necessaria per assicurarne la coerenza con le indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo ovvero con la convenzione nel frattempo sopravvenuti. Il procedimento di revisione è effettuato con le modalità, indicate all'art. 2, comma 3 del D.M. 27 marzo 2013, per l'adozione del budget economico annuale. Lo schema della revisione del budget economico annuale è

sottoposto, prima della relativa deliberazione del Comitato di gestione, al Collegio dei revisori che redige apposita relazione. Il documento di revisione del budget è trasmesso al Ministero ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 60, comma 2 del D. Lgs. 300/1999.

7. Ove l'approvazione del budget economico annuale di cui all'art. 60, comma 2, del D. Lgs. 300/1999 non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato di gestione, opera con la gestione provvisoria, per non oltre quattro mesi, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo dell'ultimo budget regolarmente approvato. L'autorizzazione prevista al periodo precedente può essere contenuta nella delibera di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5

(Piano pluriennale degli investimenti)

1. Il piano pluriennale degli investimenti è deliberato dal Comitato di gestione su proposta del Direttore in coerenza e nel rispetto dell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e della convenzione previsti dall'articolo 59, commi 1 e 2, del D. Lgs. 300/1999 ed è corredato da una relazione che definisce la finalità di ciascun investimento, le modalità di attuazione, i fondi da utilizzare in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 6, del D. Lgs. 300/1999 ed i risultati attesi. Il Piano pluriennale degli investimenti si articola in diverse tipologie che a loro volta si suddividono in categorie secondo le diverse finalità degli interventi.

2. Su proposta del Direttore dell'Agenzia, il Comitato di gestione delibera, in corso d'anno, le revisioni del Piano per assicurarne la necessaria flessibilità al verificarsi di esigenze sopravvenute, di mutate scelte strategiche ovvero qualora mutino le dotazioni finanziarie complessive o a livello di singola tipologia d'investimento.

3. Nel caso in cui il piano viene deliberato in assenza dell'Atto di indirizzo oppure della convenzione previsti dall'articolo 59, commi 1 e 2, del D. Lgs. 300/1999 per il triennio di riferimento, su proposta del Direttore dell'Agenzia, il Comitato di gestione delibera le revisioni, se necessarie, per assicurare la coerenza del piano medesimo con i citati atti di programmazione nel frattempo sopravvenuti.

4. Le delibere di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono trasmesse al Ministero per l'approvazione ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del d.lgs. 300/1999.

Art. 6

(Bilancio d'esercizio)

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di contabilità e ai principi contabili generali previsti nell'allegato 1 al D.Lgs. 91/2011.

2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 codice civile, si compone dei seguenti documenti:

a) Stato patrimoniale
b) Conto economico

c) Nota integrativa

e costituiscono allegati allo stesso il rendiconto finanziario e gli altri documenti di cui all'art. 5 comma 3 del D.M. 27 marzo 2013.

3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal Direttore al Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato di gestione. Il Collegio dei revisori redige apposita relazione ai sensi dell'art. 2429 del codice civile. La relazione riferisce sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità. Il Collegio dei revisori nella relazione al bilancio attesta, altresì, gli adempimenti richiesti dagli articoli 5, 7 e 9 del D.M. 27 marzo 2013. Il Collegio dei revisori attesta, inoltre, la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.

4. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Il bilancio di esercizio, completo degli allegati, nonché dei documenti di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2013, è trasmesso ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. 27 marzo 2013 e approvato con le modalità previste dal D.P.R. n. 439/1998.

6. Oltre alle informazioni richieste dal codice civile, la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel D.P.C.M. 12 dicembre 2012.

Art. 7

(Piano dei conti)

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.

2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia e l'aggregazione di tutti i fatti economici.

Art. 8

(Manuale di contabilità)

1. Le disposizioni attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilità approvato dal Comitato di gestione.

Art. 9

(Libri contabili)

1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Art. 10

(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di incassi e pagamenti è svolto dalla Banca d'Italia sulla base di apposita convenzione.

2. Il servizio di cui al comma 1 può essere affidato, mediante gara, ad uno o più soggetti abilitati.

3. Per i trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

4. Il Direttore individua i dirigenti cui delegare le responsabilità in ordine ai prelevamenti di somme dalla tesoreria ed il loro accredito nei conti accesi presso l'ente gestore del servizio.

Art. 11

(Dirigenti autorizzati alle spese)

1. I dirigenti autorizzati alla spesa sono individuati secondo criteri fissati dal Comitato di Gestione nel Manuale di cui al successivo articolo 14.

2. In nessun caso è consentito ai dirigenti autorizzati alla spesa di assumere obbligazioni per importi eccedenti il limite degli specifici stanziamenti assegnati. Le spese di rappresentanza, assegnate ai dirigenti delle strutture di vertice centrali e periferiche, sono disciplinate con provvedimento del Direttore.

3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 in tema di revisione del budget economico annuale e del piano degli investimenti, per garantire la necessaria flessibilità di gestione, se previsto nella delibera di approvazione del budget economico o della sua revisione, eventuali variazioni compensative di carattere non strategico:

a) tra gli aggregati di spesa deliberati dal Comitato di gestione possono essere autorizzate dal Direttore dell'Agenzia o da un Dirigente di vertice da lui delegato, previa richiesta motivata da parte del Responsabile del centro di costo interessato e contestuale verifica di compatibilità con quanto deliberato dal Comitato di gestione;
b) interne agli aggregati di spesa deliberati dal Comitato di gestione possono essere delegate dal Direttore dell'Agenzia al Direttore centrale competente in materia di programmazione, che provvede previa richiesta motivata da parte del Responsabile del centro di costo interessato e verifica di compatibilità con quanto deliberato dal Comitato di gestione.

4. Il Direttore sottopone al Comitato di gestione le variazioni autorizzate di cui al comma 3, lettera a) nell'ambito della revisione del budget economico annuale o, se intervenute successivamente, ne fornisce specifica informativa a chiusura dell'esercizio contabile.

5. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate dal Direttore solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le assegnazioni di budget economico annuale.

6. Il Direttore, nell'ambito della revisione del budget economico annuale, sottopone al Comitato di gestione le autorizzazioni di cui al comma 5 concesse nel periodo.

6-bis. Con apposito regolamento possono essere disciplinate le modalità di gestione delle spese connesse alla tutela della salute e della sicurezza dei posti di lavoro o delle altre spese urgenti e di modico importo cui non è possibile provvedere mediante le ordinarie procedure di acquisto.

CAPO III

GESTIONE CONTABILE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Art. 12
(Attività del funzionario delegato)

1. Le somme stanziate in appositi capitoli del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e assegnate in gestione all'Agenzia, sono utilizzate da funzionari delegati designati dal Direttore in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 13
(Contabilità speciali)

1. Particolari attività istituzionali individuate dalla normativa di riferimento sono gestite attraverso l'apertura, presso la tesoreria statale, di apposite contabilità speciali, debitamente autorizzate, intestate all'Agenzia.

2. Le somme gestite attraverso l'apertura di contabilità speciali sono erogate e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato.

CAPO IV

ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 14
(Ambito di applicazione)

1. L'Agenzia, organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessarie per il suo funzionamento applica la normativa di riferimento.

2. Le attività negoziali sono disciplinate da un apposito manuale delle procedure. Tale manuale specifica le modalità operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture.